

REGOLAMENTO (CE) N. 929/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2003****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, autorizza i trasferimenti tra esercizi contingentali. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.
- (2) L'appendice B dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 fissa i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese usati esclusivamente in occasione di fiere europee.
- (3) Il 21 ottobre 2002, la Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti di quantitativi dall'anno contingente 2002 all'anno contingente 2003.

(4) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) È opportuno che la richiesta venga accolta compatibilmente con i quantitativi disponibili.

(6) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2003, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati, per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

720 Cina					Adeguamento			
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti	Quantità	Percentuale	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	317 000	309 310	12 680	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	321 990
IA	2	kg	1 338 000	1 391 520	53 520	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	1 445 040
IA	2A	kg	159 000	165 360	6 360	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	171 720
IA	3	kg	196 000	203 840	7 840	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	211 680
IA	3A	kg	27 000	28 080	1 080	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	29 160
IB	4	pezzi	2 061 000	2 205 270	82 440	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	2 287 710
IB	5	pezzi	705 000	754 350	28 200	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	782 550
IB	7	pezzi	302 000	259 062	12 080	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	271 142
IB	8	pezzi	992 000	801 121	39 680	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	840 801
IIA	9	kg	294 000	320 460	11 760	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	332 220
IIB	13	pezzi	3 192 000	3 479 280	78 181	2,4 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	3 557 461
IIA	20/39	kg	372 000	405 480	14 880	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	420 360
IIA	22	kg	332 000	288 653	13 280	4,0 %	Trasferimento dall'anno contingente 2002	301 933